

NOTA INTEGRATIVA AL BILANCIO ARMONIZZATO 2018-2020

Dal 1 gennaio 2016 con l'entrata in vigore della nuova contabilità armonizzata è previsto che gli enti alleghino al bilancio di previsione una nota integrativa la quale costituisce una relazione esplicativa dei vari criteri applicati in sede di programmazione.

Il presente documento ha la finalità di descrivere e spiegare gli elementi che si reputano maggiormente significativi del bilancio di previsione 2018/2020, dal contenuto prettamente tecnico finalizzato a verificare il rispetto dei principi contabili e a motivarne eventuali scostamenti. Il rispetto dei principi contabili ha a sua volta la finalità di garantire l'equilibrio finanziario del bilancio.

Il nuovo bilancio, riclassificato in base ai principi contabili e al piano dei conti della nuova contabilità, è composto dai seguenti modelli:

ENTRATA

- Bilancio entrate distinte per tipologia;
- Riepilogo generale delle Entrate per titoli.

SPESA

- Bilancio spese distinte per missioni e programmi;
- Riepilogo generale delle Spese per titoli;
- Riepilogo generale delle Spese per missione;
- Prospetto spese per funzioni delegate dalla Regione.

QUADRI GENERALI

- quadro generale riassuntivo;
- quadro equilibri di bilancio;
- elenco previsioni entrate e uscite per piano dei conti;
- prospetto composizione Fondo Pluriennale Vincolato;
- prospetti composizione Fondo crediti di dubbia esigibilità;
- tabella dimostrativa del risultato presunto di amministrazione;
- prospetti dimostrativi del rispetto dei vincoli di indebitamento;
- indicatori bilancio di previsione

DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE

GLI EQUILIBRI DI BILANCIO: L'EQUILIBRIO GENERALE E L'EQUILIBRIO DI PARTE CORRENTE

Il principio base del bilancio di previsione è quello in base al quale deve essere deliberato il pareggio finanziario. La previsione del totale delle entrate deve essere uguale al totale delle spese. Questo primo principio è l'equilibrio generale. L'equilibrio corrente prevede invece che la previsione di entrata della somma dei primi tre titoli, che rappresentano le entrate correnti, deve essere uguale o superiore alla previsione di spesa della somma dei titoli primo e terzo, che rappresentano rispettivamente le spese correnti e le spese per il rimborso quote mutui e prestiti.

BILANCIO: PARTE PLURIENNALE

Il Bilancio pluriennale con la contabilità armonizzata ha un'importanza maggiore che in passato. Con i nuovi principi contabili quando un ente non approva il bilancio entro il 31 dicembre, l'esercizio provvisorio si avvia con gli stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale, non più con gli stanziamenti dell'esercizio appena trascorso.

DETERMINAZIONE FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'

Per determinare il fondo crediti di dubbia esigibilità, diretto ad evitare che le entrate di incerta riscossione possano essere utilizzate per pagare spese esigibili nel corso del medesimo esercizio, si è provveduto:

1) Ad individuare le entrate stanziare che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione, con esclusione dei trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione, le entrate tributarie che i nuovi principi contabili accertano per cassa.

2) Le tipologie individuate sono state:

- Tarsu – Tares – Tari;
- Proventi scuolabus;
- Mense scolastiche;
- Fitti attivi

E' stata calcolata la media semplice tra gli incassi in conto competenza e residui e gli accertamenti degli ultimi 5 anni. Si è optato di utilizzare la media semplice in quanto nel quinquennio si sono riscontrati andamenti omogenei.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità è un principio cardine del nuovo sistema contabile, che serve a salvaguardare l'ente in caso di inesigibilità dei residui attivi.

Il principio, basato su un calcolo matematico, consente all'ente di accantonare risorse rivolte a fronteggiare eventuali mancate riscossioni sui residui degli anni precedenti.

Il fondo calcolato per il triennio 2019/2020 e il relativo accantonamento in bilancio è pari ad Euro 12.244,50, rispettivamente per gli anni 2018, 2019 e 2020, risulta come segue:

	<u>% Riscossione ultimi 5 anni</u>	<u>% Insoluto</u>	<u>Stanziamenti 2017-2018-2019</u>	<u>FCDE 2018-2019-2020</u>
TARSU-TARES-TARI	96,01%	3,99%	105.000,00	4.4189,67
SERVIZIO SCUOLABUS	96,86%	3,14%	14.000,00	439,83
MENSE SCOLASTICHE	80,81%	19,19%	25.000,00	4.796,49
FITTI ATTIVI	70,33%	29,67%	9.500,00	2.818,51
				<u>12.244,50</u>

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO E ACCANTONAMENTO SPESE POTENZIALI

Secondo quanto dettato dal D. Lgs. 118/2011 e dal principio di programmazione l'ente non ha comunque previsto somme confluenti nel Fondo Pluriennale Vincolato e accantonamenti per spese potenziali.

ENTRATE E SPESE RICORRENTI E NON RICORRENTI

Le entrate sono distinte in ricorrenti e non ricorrenti a seconda che l'acquisizione dell'entrata sia prevista a regime o limitata ad uno o più esercizi, lo stesso dicasi per le spese.

CRITERI DI VALUTAZIONE ADOTTATI PER LE ENTRATE CORRENTI

Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa

Titolo I

Capitolo	Descrizione	2018	2019	2020
1004	TRIBUTO SERVIZI INDIVISIBILI (Tasi)	30.000,00	30.000,00	30.000,00
1005	RIPARTO QUOTA 5 PER MILLE PER ATTIVITA' SOCIALI	1.050,00	1.050,00	1.050,00
1006	IMPOSTA PUBBLICITA'	450,00	450,00	450,00

1007	IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU)	214.000,00	214.000,00	214.000,00
1009	IMPOSTA MUNICIPALE UNICA (IMU) ACCERTAMENTI ANNI PRECEDENTI	2.500,00	2.500,00	2.500,00
1013	ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF	61.000,00	61.000,00	61.000,00
1022	TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE	1.880,00	1.880,00	1.880,00
1032	TARI (TASSA SUI RIFIUTI)	105.000,00	105.000,00	105.000,00
1041	DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI	70,00	70,00	70,00
1045	FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE	49.000,00	49.000,00	49.000,00
	Titolo:1. Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	464.950,00	464.950,00	464.950,00
	TOTALE GENERALE	464.950,00	464.950,00	464.950,00

1) IMU

A decorrere dal 1 gennaio 2012 è stata istituita l'Imposta Municipale propria "IMU" che sostituisce l'Imposta Comunale sugli Immobili "ICI", ed ha per presupposto il possesso di immobili ivi compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa.

Dal 2014, mediante la modifica testuale dell'articolo 13 del d.l. 201/2011, viene stabilito che:

- l'IMU non si applica:

al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 ;

- ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano, in ogni caso, locati;

- alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio

- all'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

Dal 2015, con la legge di conversione del DL 47/2014, viene stabilito che l'IMU non si applica:

all'abitazione principale di una sola casa di civile abitazione posseduta dai cittadini non residenti, iscritti all'AIRE, già pensionati nei rispettivi paesi di residenza, posseduta a titolo di proprietà od usufrutto condizione che non sia locata o concessa in comodato.

Dal 2016 l'art. 1 comma 10 della Legge di Stabilità n. 208 del 2015 per l'anno 2016, interviene sull'art. 13 del dl 201 del 2011, in materia di IMU, eliminando la possibilità per i Comuni di assimilare all'abitazione principale l'abitazione e relative pertinenze concessa in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitore/figlio) che le utilizzano come propria abitazione principale e di residenza anagrafica, inserendo nel comma 3 dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, la lett. 0a che prevede un ulteriore caso di riduzione della base imponibile IMU:

- La base imponibile è ridotta del 50 per cento per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che:
 - il contratto di comodato sia registrato;
 - il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato.
 - Il beneficio spetta altresì anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle abitazioni classificate nelle categorie A/1-A/8 e A/9.
 - Il soggetto passivo attesta i suddetti requisiti con la presentazione della dichiarazione IMU, così come previsto dall'articolo 9 comma 6 del D.Lgs. 14 marzo 2011 n.23.

- l'IMU non è più applicata in via sperimentale

Aliquote per l'anno 2018:

- aliquota **9,5 per mille**: tutti gli altri immobili eccetto quelli descritti nei punti successivi (aliquota ordinaria).

- aliquota **4** per mille: unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e relative pertinenze;

- aliquota **4** per mille: per unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà e di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente e che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;

- aliquota **4 per mille** per la "casa coniugale" principale e relative pertinenze così come definiti dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011;

- aliquota **4,6** per mille: per le abitazioni e relative pertinenze concesse in uso gratuito dal soggetto passivo di imposta ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale fissando la residenza anagrafica;

La previsione del gettito IMU per il triennio 2018-2020 è di €. 214.000,00 per ciascuno degli anni

considerati.

L'attività ordinaria di accertamento dell'imposta prevede un'entrata di circa €. 2.500,00 per gli anni 2018-2019-2020.

2) TARI

Presupposto della **tassa sui rifiuti (TARI)** - che sostituisce l'abrogata TARES - è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani con esclusione delle aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e delle aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva.

E' previsto che il nuovo tributo sia corrisposto in base a tariffa riferita all'anno solare e commisurata alla quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, sulla base dei criteri determinati dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 recante le "norme per la elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani".

Dalle norme ora richiamate le fasi fondamentali di lavoro sono state:

- a) individuazione e classificazione dei costi del servizio;
- b) suddivisione dei costi tra fissi e variabili;
- c) ripartizione dei costi fissi e variabili in quote imputabili alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche;
- d) calcolo delle voci tariffarie, fisse e variabili, da attribuire alle singole categorie di utenza, in base alle formule e ai coefficienti indicati nel metodo.

Dal piano economico- finanziario redatto è scaturito un costo totale del servizio pari a €. 105.000,00 al netto dell'importo tributo provinciale pari ad € 4.250,00.

Con le tariffe approvate si prevede la copertura al 100%.

3) TASI

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, come definiti ai fini dell'IMU, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definita ai fini dell'imposta municipale propria, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1-A/8-A/9;

la base imponibile TASI è quella prevista per l'applicazione dell' imposta municipale propria IMU di cui all'art. 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214;

Sono esclusi dalla Tasi:

- a) l'abitazione principale e relative pertinenze;
- b) gli immobili rurali strumentali;
- c) le aree edificabili;
- d) l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto, direttamente adibita ad abitazione principale, da cittadini italiani, iscritti AIRE, non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che la stessa non risulti locata.

La base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'IMU.

Al Consiglio comunale viene proposta per la TASI l'applicazione di un'aliquota pari allo 1,1 per mille per tutti i fabbricati, esclusi quelli suindicati. L'entrata prevista di € 30.000,00 andrà a parziale copertura dei costi individuati nel piano finanziario relativi ai servizi indivisibili.

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA', PUBBLICHE AFFISSIONI E TOSAP

Viene confermata per il triennio 2018-2020 l'imposta sulla pubblicità, diritti di affissioni e la tassa occupazione spazi ed aree pubbliche. Il servizio di riscossione ed accertamento è in affidamento alla società ABACO S.p.A. fino al 30.06.2021. E' previsto un canone annuo di €. 2.400,00.

ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

Per il triennio 2018-2020 si conferma l'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef nella misura dello 0.70% per la quale comunque si prevede una entrata € 61.000,00.

FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE

Nel corso del 2011, a seguito dell'entrata in vigore del federalismo fiscale, tutti i trasferimenti erariali sono stati fiscalizzati. Ciò significa che sono state cancellate tutte le previsioni inerenti principalmente al fondo ordinario, fondo consolidato, fondo perequativo fiscalità locale, contributo a compensazione dell'esenzione della prima casa, compartecipazione IRPEF .

Per l'anno 2018 è stato inserito l'importo di € 49.000,00 quale dato provvisorio rilevato nel sito del Ministero dell'Interno.

Entrate Titolo II

Capitolo	Descrizione	2018	2019	2020
2022	CONTRIBUTO DELLO STATO PER FINALITA' DIVERSE	4.835,00	4.835,00	4.835,00
2052	CONTR. R.V. FUNZ. TRASFERITE (COMM. E ALTRE)	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2060	CONTR. R.V. FUNZ. DELEGATE	500,00	500,00	500,00
2070	CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI DIVERSI (B.I.M.)	3.900,00	3.900,00	3.900,00
2074	TRASF. DA ULSS PER FINALITA' DIVERSE	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	Titolo:2. Trasferimenti correnti	20.235,00	20.235,00	20.235,00
	TOTALE GENERALE	20.235,00	20.235,00	20.235,00

Le previsioni di entrata dei trasferimenti correnti rispecchiano l'andamento delle riscossioni degli anni precedenti

Entrate Titolo III

Capitolo	Descrizione	2018	2019	2020
3001	DIRITTI DI SEGRETERIA E ROGITO	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3004	DIRITTI RILASCIO CARTE D'IDENTITA'	600,00	600,00	600,00
3012	PROVENTI DI SERVIZI CIMITERIALI	800,00	800,00	800,00
3014	PROV. TRASPORTO SCOLASTICO	14.000,00	14.000,00	14.000,00
3016	PROVENTI SERVIZI MENSA SCOLASTICA	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3020	PROVENTI DA CENTRI SPORTIVI: PALESTRA	500,00	500,00	500,00
3042	PROVENTI SERVIZI COMUNALI	1.700,00	1.700,00	1.700,00
3062	FITTI REALI DI FONDI RUSTICI	16.000,00	16.000,00	16.000,00
3063	FITTI REALI DI FABBRICATI	9.500,00	9.500,00	9.500,00
3066	PROVENTI TAGLI ORDINARI BOSCHI	29.000,00	29.000,00	29.000,00
3075	PROVENTI FONDO ECCEDEXZA FABBISOGNI	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3077	CANONI PER CONCESSIONI CIMITERIALI	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3008	SANZIONI E VIOLAZIONI REGOLAMENTI, ECC.	500,00	500,00	500,00
3081	INTERESSI ATTIVI SU GIACENZE DI CASSA	50,00	50,00	50,00
3162	RIMBORSI PER SPESE PERSONALE	3.800,00	3.800,00	3.800,00
3163	PROVENTI A FAVORE FONDO DA RIPARTIRE AL PERSONALE UFF. TECNICO	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3164	RIMBORSI SPESE PER ELEZIONI E REFERENDUM	11.140,00	11.140,00	11.140,00
3165	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3167	IVA PER SPLIT PAYMENT	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	Titolo:3. Entrate extratributarie	156.095,00	156.095,00	156.590,00
	TOTALE GENERALE	156.095,00	156.095,00	156.590,00

Spese correnti

Titolo I

Le spese correnti sono state riepilogate secondo i macroaggregati degli esercizi 2018-2019-2020:

SPESE PER TITOLI E MACROAGGREGATI					
PREVISIONI DI COMPETENZA					
TITOLI E MACROAGGREGATI DI SPESA			Previsioni 2018	Previsioni 2019	Previsioni 2020
	TITOLO 1 - Spese correnti				
101	Redditi da lavoro dipendente		210.000,00	210.000,00	201.310,00
102	Imposte e tasse a carico dell'ente		17.275,00	17.275,00	17.275,00
103	Acquisto di beni e servizi		325.180,00	320.380,00	319.880,00
104	Trasferimenti correnti		39.130,98	39.930,98	38.925,98
107	Interessi passivi		3.168,04	2.985,26	2.794,50
109	Rimborsi e poste correttive delle entrate		9.200,00	9.200,00	9.200,00
110	Altre spese correnti		33.144,50	38.144,50	38.144,50
100	Totale TITOLO 1		637.098,52	636.915,74	636.219,98

Redditi da lavoro dipendente

La spesa del personale prevista per l'esercizio è riferita a n. 7 dipendenti ed è stata calcolata:

- tenendo conto della programmazione del fabbisogno e del piano delle assunzioni ;
- applicando il contratto collettivo nazionale di lavoro.

Gli stanziamenti consentono il rispetto dei limiti di cui all'art. 1 comma 562 della legge 296/2006 e successive modifiche ed integrazioni.

Imposte e tasse a carico dell'ente

La spesa per imposte e tasse a carico dell'ente è riferita alle spese per IRAP, imposte di registro e di bollo, alla spesa per le tasse automobilistiche, ai canoni demaniali.

Acquisto di beni e servizi

La spesa per acquisto di beni e servizi è riferita alle spese per l'acquisto di beni e servizi.

Trasferimenti correnti

La spesa per trasferimenti correnti è riferita alle spese per trasferimenti verso amministrazioni pubbliche e private, associazioni e gruppi di volontariato, famiglie.

Interessi passivi

La previsione di spesa per interessi passivi e oneri finanziari diversi è congrua sulla base del riepilogo dei mutui e degli altri prestiti contratti a tutt'oggi.

Altre spese correnti

Gli stanziamenti relativi alle altre spese correnti comprendono:

- le spese per i premi assicurativi stanziati sulla base dei contratti in essere;
- gli stanziamenti relativi al fondo crediti di dubbia esigibilità (già stato presentato nelle pagine precedenti);
- gli stanziamenti di competenza relativi al fondo di riserva.

Fondo di riserva di competenza e di cassa

La consistenza del fondo di riserva ordinario e di cassa previsto in:

euro 8.000,00 per l'anno 2018

euro 8.000,00 per l'anno 2019;

euro 8.000,00 per l'anno 2020;

rientra nei limiti previsti dall'[articolo 166 del TUEL](#) ed in quelli previsti dal regolamento di contabilità.

Rimborso Prestiti

La quota capitale per restituzione di prestiti per l'esercizio 2018 ammonta ad euro 4.181,48, ad € 4.364,26 per il 2019 ed ad € 4.555,02 per il 2020.

Entrate in conto capitale

Il titolo 4 dell'entrata contiene tutti gli stanziamenti relativi alle entrate in conto capitale derivanti da trasferimenti, alienazioni, oneri di urbanizzazione, e riporta per il triennio in questione una previsione come di seguito indicata

Questo titolo è composto come segue:

Capitolo	Descrizione	2018	2019	2020
4068	PROVENTI DERIVANTI DALLE CONCESSIONI EDILIZIE (PERMESSI A COSTRUIRE)	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0	Titolo:4. Entrate in conto capitale	2.000,00	2.000,00	2.000,00
0	TOTALE GENERALE	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Entrate da riduzione di attività finanziarie

A seguito dell'approvazione del bilancio finale di liquidazione della Società per l'Ammodernamento e la Gestione delle Ferrovie e Tramvie Vicentine S.p.A. (F.T.V.), in liquidazione, verrà liquidata la quota di € 1.577,08 corrispondente al valore di partecipazione detenuto dal Comune di Rotzo quale ex socio di FTV alla data del 20 novembre 2017.

Accensione di Prestiti

Per gli anni 2018, 2019 e 2020 al titolo 6 non sono previste nuove assunzioni di mutui o prestiti per il finanziamento delle spese in conto capitale.

Spese investimento

In relazione agli investimenti previsti si osserva che con delibera di G.C. n. 37 del 25.09.2017 si è preso atto che il programma triennale ed elenco annuale dei lavori pubblici di cui all'art. 128 del D.Lgs. 163/2006, è negativo.

Partite di giro

Con le nuove regole contabili e le novità normative le partite hanno evidenziato un notevole incremento dovuto alle nuove disposizioni in materia di scissione dei pagamenti (*split payment*) introdotte dall'articolo 1, comma 629, lettera b), della legge di stabilità 2015 prevedono che le pubbliche amministrazioni acquirenti di beni e servizi, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA, devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori. Lo stanziamento per lo "*split payment*" inserito nelle partite di giro ammonta ad euro 70.000,00.

Organismi partecipati

Il dettaglio degli organismi partecipati costituisce allegato al Bilancio 2018-2020.

Risultato di amministrazione presunto dell'esercizio 2017

Il prospetto dimostrativo del risultato presunto di amministrazione, allegato al Bilancio, con riguardo all'esercizio 2017 evidenzia un risultato positivo di euro 233.037,29

Si rammenta che tale allegato è stato introdotto dal d.lgs. 118/2011 al fine di imporre agli enti locali una verifica preliminare del risultato della gestione in corso.

Equilibri di bilancio

Con l'entrata in vigore della Legge 243/2012 cambiano anche le regole per gli equilibri di bilancio.

A partire dal 1 gennaio 2016 nel redigere i propri bilanci gli enti locali dovranno garantire non solo il pareggio complessivo ma anche l'equilibrio di parte corrente e un equilibrio in termini sia di competenza che di cassa tra entrate e le spese finali.

Il Patto di Stabilità è stato superato da queste nuove regole contabili e non è più applicato ai bilanci a partire dal 2016. Viene applicato il c.d. pareggio di bilancio.

Altre informazioni

- a)* l'elenco degli interventi programmati per spese di investimento finanziati col ricorso al debito e con le risorse disponibili: non ricorre la fattispecie
- b)* nel caso in cui gli stanziamenti riguardanti il fondo pluriennale vincolato comprendono anche investimenti ancora in corso di definizione, le cause che non hanno reso possibile porre in essere la programmazione necessaria alla definizione dei relativi crono programmi: non ricorre la fattispecie
- c)* l'elenco delle garanzie principali o sussidiarie prestate dall'ente a favore di enti e di altri soggetti ai sensi delle leggi vigenti: non sussiste la fattispecie
- d)* gli oneri e gli impegni finanziari stimati e stanziati in bilancio, derivanti da contratti relativi a strumenti finanziari derivati o da contratti di finanziamento che includono una componente derivata: non sussiste la fattispecie